



AL COMANDANTE GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
Gen.C.A. Giuseppe Zafarana
x810843@gpec.legal

e, per conoscenza:

VI REPARTO – AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
- UFFICIO RELAZIONI CON ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA
E ASSOCIAZIONI SINDACALI
rm0010218p@pec.gdf.it

OGGETTO: *obbligo vaccinale e sospensione - ulteriori criticità.*

Appare necessario premettere che questo sindacato non ha mai avuto alcuna pregiudiziale nei confronti dei vaccini in senso stretto, quali strumento necessario atto a frenare il diffondersi della pandemia, ciò nonostante, si desidera rappresentare alla S.V. che sono pervenute a questo Sindacato numerose segnalazioni da parte degli iscritti concernenti le seguenti distinte controverse tematiche riferibili all'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale del comparto sicurezza (D.L. 172/2021):

- 1. nell'ambito di una videoconferenza indetta dalla Direzione di Sanità del Comando Generale, alla quale avrebbe partecipato il personale di tutti gli Uffici Sanitari periferici del Corpo, sarebbe stato fornito un "chiarimento" riguardante la circolare 354509 datata 11/12/2021 nel senso che **per i militari che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 l'obbligo vaccinale decorrerebbe dopo tre mesi e un giorno a far data dal tampone negativo che ne sancisce la guarigione;***
- 2. con e-mail dell'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore di codesto Organo di vertice sarebbe stato rivalutato l'istituto della **licenza straordinaria per l'assistenza di persona con handicap in condizione di gravità ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001** prevedendo l'introduzione di una **specifica causa di esclusione limitata solo a coloro che hanno richiesto la licenza in parola prima dell'entrata in vigore del D.L. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre 2021) ed eguale esclusione sarebbe stata prevista per il personale che ha presentato istanza di prosecuzione delle licenze della specie già concesse, per la prima volta, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto sopra citato.***



Inoltre, quale ulteriore “chiarimento”, sarebbe stato evidenziato che laddove un militare destinatario dell’invito a produrre la documentazione prevista dalla normativa emergenziale, durante il tempo concessogli per adempiere (ad esempio, nel corso dei giorni prima della vaccinazione regolarmente prenotata) dovesse transitare in una delle posizioni di assenza per le quali non è previsto nell’immediato l’avvio delle procedure di verifica (ad esempio, aspettativa per motivi privati), il procedimento di verifica in corso deve essere interrotto per riprendere dal giorno di rientro dalla citata tipologia di assenza;

3. *nella circolare n. 354509 datata 11/12/2021 del Comando Generale è stato previsto, al punto 3., **solo per i militari esentati dalla vaccinazione** per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, che “il datore di lavoro, su proposta del Medico competente, **adibisce l’interessato a mansioni anche diverse, che non comportino contatto con il pubblico, senza decurtazione della retribuzione**, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.*

Per quanto concerne la tematica sub 1., si evidenzia che il “chiarimento” riguardante la circolare 354509 datata 11/12/2021 fornito appare contra legem e oltretutto manifestamente illogico.

*Infatti, l’**art. 4 ter, comma 1, D.L.44/2021** prevede che “Dal 15 dicembre 2021, l’**obbligo vaccinale** per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la **somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19** previsti dall’**articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021**, [per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo - **validità 6 mesi**, con decorrenza 1° febbraio 2022, a seguito della **modifica apportata dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221**] si applica anche alle seguenti categorie...”, tra cui il comparto difesa e sicurezza di cui facciamo parte.*

*Lo stesso **D.L. 52/2021**, sempre all’**art. 9**, però al **comma 4**, prevede che “La **certificazione verde COVID-19** rilasciata sulla base della condizione prevista ... [per avvenuta guarigione da **COVID-19**, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute], ha una **validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione**”.*



*Pertanto, per effetto della **modifica apportata dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221**, ormai sussiste una **perfetta identità del cosiddetto “super Green Pass”** tra chi lo consegue per avvenuta vaccinazione e chi per guarigione dal covid, non solo avuto riguardo alle possibilità di accesso ai vari luoghi previsti dalla normativa in vigore, ma anche in ordine alla validità temporale (6 mesi). Pertanto, ormai **non ha più senso il richiamo effettuato al solo comma 3, dell’art. 9 del D.L. 52/2021, operato dal comma 1 dell’art. 4 ter D.L.44/2021 per la somministrazione della dose di richiamo e, quindi, è fisiologico che l’obbligatorietà vaccinale è connessa per tutti ai termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.***

*Opinare diversamente sarebbe peraltro del tutto discriminatorio e irrazionale, in quanto il D.L. 44/2021 detta, come si evince dal titolo della legge, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2”. Bene, **se per contenere l’epidemia si ritiene idonea la misura del possesso del “super Green Pass” valido** (con il quale si può accedere in qualsiasi luogo), per quale motivo i guariti dal covid, pur in possesso di un “**super Green Pass**” valido per 6 mesi, dovrebbero essere obbligati a vaccinarsi dopo solo 3 mesi dalla guarigione?*

*Ma vi è di più! Anche la **circolare n. 32884 del 21/07/2021 del Ministero della Salute** (successiva alla n. 8284 datata 03/03/2021 richiamata nella circolare n. 354509 datata 11/12/2021 del Comando Generale) prevede, tra l’altro, “che è possibile considerare la **somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2** (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.*

*Pertanto, si ritiene **immotivatamente vessatoria e anche potenzialmente pericolosa per la salute** (alla luce delle nuove citate indicazioni del Ministero della Salute in ordine alla vaccinazione dei guariti) **l’indicazione che per i militari che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 l’obbligo vaccinale decorrerebbe dopo tre mesi e un giorno a far data dal tampone negativo che ne sancisce la guarigione.***

*Per quanto concerne la tematica sub 2., si evidenzia che l’aver riconosciuto quale specifica causa di esclusione dall’obbligo vaccinale la **licenza straordinaria per l’assistenza di persona con***



handicap in condizione di gravità ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 solo a coloro che hanno richiesto la licenza in parola prima dell'entrata in vigore del D.L. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre 2021) è assolutamente discriminatorio e in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Si premette al riguardo che questo Sindacato ha già in passato evidenziato che **l'obbligo vaccinale sussiste solo nei confronti di chi materialmente svolge in concreto l'attività lavorativa e non nei confronti di chi, per qualsiasi causa, è assente dal lavoro, in quanto, per espressa disposizione del comma 2 dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021, "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati".** Peraltro, tale interpretazione è stata già avvalorata anche dalla più recente giurisprudenza¹, la quale ha affermato che l'art. 4, comma 1, del D.L. 44/2021 (la cui formulazione, in parte qua, è sostanzialmente identica a quella dell'art. 4 ter) non può essere interpretato in senso diverso "dallo stabilire una correlazione tra obbligo vaccinale, attuale e concreto esercizio della professione e svolgimento della prestazione lavorativa, incompatibile con il regime di sospensione della prestazione, da qualunque causa esso discenda (congedo per maternità o per assistenza genitoriale, malattia etc.)."

In ogni caso, se un istituto giuridico che prevede l'assenza dal servizio (come la **licenza straordinaria per l'assistenza di persona con handicap in condizione di gravità**) viene riconosciuto quale **valida causa di esclusione dall'obbligo vaccinale**, lo deve essere sempre e incondizionatamente, non solo se tale licenza è stata richiesta da una certa data, a pena di incostituzionalità della disposizione.

Peraltro, **limitare solo a coloro che hanno richiesto la licenza in parola prima dell'entrata in vigore del D.L. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre 2021) appare altresì contraddittorio e irrazionale con l'ulteriore "chiarimento" sempre contenuto sub 2., che prevede che laddove un militare destinatario dell'invito a produrre la documentazione prevista dalla normativa emergenziale, durante il tempo concessogli per adempiere (ad esempio, nel corso dei giorni prima della vaccinazione regolarmente prenotata) dovesse transitare in una delle posizioni di assenza per le quali non è previsto nell'immediato l'avvio delle procedure di verifica (tra le quali è stata da ultimo riconosciuta anche la licenza straordinaria per l'assistenza di persona con handicap in condizione di gravità), il procedimento di verifica in corso deve essere interrotto per riprendere dal giorno di rientro dalla citata tipologia di assenza.**

¹ Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ordinanza 21/12/2021.



*Infine, per quanto concerne la tematica sub 3., si evidenzia che non appare corretto, in quanto anche in questo caso immotivatamente discriminatorio, che nella circolare n. 354509 datata 11/12/2021 del Comando Generale è stato previsto, al punto 3., **solo per i militari esentati dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, che “il datore di lavoro, su proposta del Medico competente, adibisce l’interessato a mansioni anche diverse, che non comportino contatto con il pubblico, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.***

Infatti, del comma 2 dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021 richiama, tra l’altro, l’applicabilità dell’art. 4 comma 7 che prevede che “Per il periodo in cui la vaccinazione ... è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti ... a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

In sostanza, l’obbligo di repêchage del lavoratore non vaccinato, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme sulla sospensione di cui all’art. 4 ter D.L. 44/2021, sussiste sia nei confronti di chi non si può vaccinare per motivi di salute, sia nei confronti di chi non si vuole vaccinare (ad esempio per paura degli eventuali effetti avversi alla vaccinazione), in quanto in concreto non sussiste una differenza di pericolo per la salute se rimane in servizio un non vaccinato, prescindendo dal motivo della mancata vaccinazione, e, quindi, non può sussistere neanche una differente disciplina tra le due citate ipotesi.

Infatti, l’interesse che è costituzionalmente rilevante è la salute pubblica, la quale è in astratto messa a rischio dal soggetto non vaccinato a prescindere dal fatto che non si sia voluto o non si sia potuto vaccinare².

Peraltro, riconoscere l’obbligo di repêchage del lavoratore non vaccinato per qualsiasi motivo si ritiene possa essere di ausilio per le attività del Corpo in questo particolare momento storico ove si contano numerosissime assenze dal servizio per malattia a causa della pandemia in atto.

² In tal senso, Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, ordinanza 14/12/2021.



Per quanto sopra, si auspica un intervento da parte della S.V. al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate evitando di porre in essere atti discriminatori ed irrazionali nei confronti dei colleghi che si ritrovano nelle fattispecie di cui alla presente trattazione.

Nell'auspicio di un favorevole e tempestivo intervento, in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 12/01/ 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Cav. Dott. Luigi Credentino

SINDACATO
ITALIANO
MILITARI

GUARDIA di FINANZA